

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE SOLIDALI

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29/09/2023

Il giorno 29 settembre 2023 alle ore 21, si è riunita a Orio Litta (LO), Via Casa Bettolino 2 presso la sede associativa, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione Famiglie Solidali, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Lettera RUNTS 12/09/2023: conseguenti modifiche statutarie;

All'ora fissata sono presenti in proprio i soci:

Andrian Silvia
Tersini Marta
Giannetta Ernesto
Albanesi Angela
Brugnano Marilena
Mingotti Alessandra
Artioli Elena

La cui distinta presenze viene conservata agli atti.

Assume la presidenza dell'assemblea la presidente dell'associazione Signora Silvia Andrian, che chiama a svolgere funzioni di segretario verbalizzante il Signor Giannetta Ernesto.

La presidente, rilevato che l'Assemblea è regolarmente convocata e costituita, giusto avviso inviato ai soci, chiede ed ottiene di poter discutere deliberare unitamente su tutti i punti all'ordine del giorno.

Ottenutane licenza la presidente informa l'assemblea che, l'associazione ha ricevuto tramite mail una comunicazione da parte del RUNTS che informa che lo statuto approvato non è conforme ad alcune delle norme contenute nel D.Lgs. 117/2017.

Ella invita pertanto l'assemblea ad approvare un nuovo statuto associativo che viene integralmente letto dalla presidente, e a provvedere alla sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate onde poter continuare ad operare ai sensi di legge senza soluzione di continuità di qui sino all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Dopo ampia ed articolata discussione, l'Assemblea all'unanimità:



delibera

- di approvare le modifiche statutarie di adeguamento alle Norme del Decreto Legislativo 117/2017, sotto la natura associativa di Associazione di Promozione Sociale come proposte dal presidente e, conseguentemente,
- di adottare il nuovo Statuto dell'Associazione che si allega al presente verbale;
- di incaricare la presidente di provvedere alla registrazione del presente verbale utilizzando le agevolazioni previste dalla legge in materia di esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo se e qualora applicabili (esenzione da Bollo art. 82 c. 5 D.Lgs. 117/2017 ed esenzione da imposta di registro art. 82 c. 3 e art 104 c. 1 D.Lgs. 117/2017);
- Di demandare al Presidente l'adozione di qualsiasi provvedimento, ivi comprese altre modifiche statutarie, utili ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

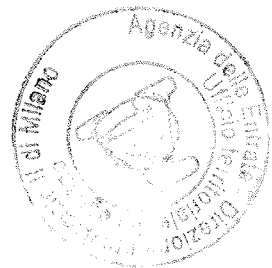
Alle ore 21:40 l'assemblea viene sciolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente: Gilvia Andrian

Il Segretario: Emilio

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
Ufficio territoriale di Legnano

Il presente atto è il 26/10/2023
originale di quello registrato il
al n° 1182 serie 3



La Funzionaria
Pierangela ARIENTI
Firma su delega della Direttrice provinciale
Laura Viazzi

[Signature]



il presente è allegato all'atto
registrato il 10/10/2013 M. P. 22

STATUTO

"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE SOLIDALI APS"

Firma su delega della Direzione provinciale di Milano
Pierangelo ARIENTI
Direz. Provinciale di Milano
Ufficio territoriale di Milano



ART. 1 – Denominazione e sede

E' costituita, in forma di associazione di promozione sociale (APS) denominata: "Associazione Famiglie Solidali" con sede nel Comune di Orio Litta (LO). A seguito dell'iscrizione nel Registro, l'Associazione integra la propria denominazione con «Associazione di promozione sociale» o «APS». L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

L'indirizzo civico della sede potrà variare all'interno del Comune di Orio Litta (LO), previa autorizzazione dell'Assemblea, questo non comporta modifica statutaria, ma esclusivamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità – scopi istituzionali

L'Associazione, senza fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si prefigge di sviluppare sul territorio della Regione Lombardia iniziative di accoglienza e di realizzare servizi ricreativi, educativi ed altre attività di istruzione e formazione, rivolte al benessere dei bambini e dei minori, che abbiano come obiettivi la formazione equilibrata dei bambini e dei minori ed il contrasto all'emarginazione, il disagio sociale e la risoluzione di situazioni di crisi.

L'associazione si propone inoltre di fornire servizi di cura ed educativi per i minori dagli 0 ai 17 anni di età attraverso percorsi di istruzione (educazione parentale 0-6 anni, educazione parentale primaria 6-10 anni, educazione secondaria 11-14 anni) ed attività connesse nonché di assistenza nei confronti degli associati favorendone la formazione. L'associazione si propone inoltre di realizzare una rete di solidarietà familiare, anche attraverso la promozione e la gestione di forme di autoorganizzazione e mutualità familiare rivolte ai soci.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- **educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1 lettera d D.Lgs. 117/2017).**

In particolare, attraverso i percorsi di istruzione nelle varie fasce d'età (0-6 anni, 6-10 anni, 11-14 anni) verranno sostenute le seguenti finalità:

- a) accogliere i minori per sostenerli nella loro crescita e aiutare così le famiglie nel compito di cura, assistenza, educazione dei figli attraverso l'adozione di metodi educativi e conoscenze pedagogiche più appropriate scelte in modo consapevole dagli educatori in accordo con il Consiglio Direttivo e la collaborazione delle famiglie;
- b) sostenere il bambino nella costruzione di relazioni significative ed esperienze utili per sviluppare la propria individualità, come persona unica e irripetibile, autonoma, indipendente, critica ed equilibrata;
- c) offrire ai bambini ed ai loro genitori la possibilità di socializzazione in un ambiente semplice e familiare;
- d) garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze familiari mediante soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo;
- e) coinvolgere in prima persona i genitori dei bambini nella attività dell'associazione valorizzando a pieno il ruolo del genitore nella crescita del figlio;
- g) favorire la formazione di occasioni di auto-aiuto e la valorizzazione delle famiglie come risorsa.

L'associazione vuole pertanto agire a sostegno della vita dei bambini e per questo si impegna ogni anno a promuovere progetti specifici a riguardo.

Può organizzare incontri di formazione in favore delle famiglie e svolgere attività di sensibilizzazione sul territorio lombardo a favore della vita e dello sviluppo del bambino nonché organizzare eventi per raccogliere fondi ed erogazioni liberali per l'associazione.

Per proporre le attività summenzionate, l'associazione si doterà di appositi regolamenti di funzionamento.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.





L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 3 - Ammissione ed esclusione dei soci

All'associazione possono aderire tutte le persone fisiche o giuridiche che, condividendone gli scopi e accettandone il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, in piena osservanza degli scopi istituzionali, si impegnano a versare la quota associativa annualmente stabilita dal consiglio direttivo a favore dell'associazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Se l'associato non ha raggiunto la maggiore età, il voto è esercitato da un genitore o un tutore. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Tutti i soci hanno eguali diritti e doveri innanzi all'associazione e nessuna discriminazione o limitazione dei diritti e/o doveri potrà essere fatta tra i soci per nessuna ragione. Ai soli fini della benemerenzia e quindi del bene liberamente e gratuitamente svolto in favore dell'associazione, i soci sono suddivisi in:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano liberamente e gratuitamente contribuzioni volontarie,

benemeriti: sono le persone che vengono nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

L'associazione prevede la non trasmissibilità agli eredi della quota associativa e/o dei contributi versati all'associazione.

ART. 4 - Diritti e doveri dei soci

I Soci hanno eguale diritto di

- a. partecipare all'Assemblea ed esprimere il proprio voto direttamente o per delega;
- b. elettorato attivo e passivo per le cariche sociali, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- c. concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- d. essere informati sulle attività dell'associazione e di accesso alle informazioni e agli atti dell'Associazione;
- e. essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata;

I Soci hanno i seguenti doveri:

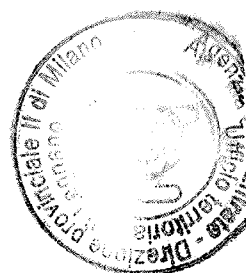
- a. contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali attraverso la propria competenza e il proprio impegno
- b. versare regolarmente le quote associative annuali, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e stabilita in sede di approvazione del bilancio dall'Assemblea ordinaria;
- c. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli obiettivi e le regole dell'Associazione.
- d. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso volontario, nel qual caso il socio non potrà ripetere le quote associative o i contributi versati,





- b) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamenti assunti in contrasto alle finalità sociali e alle regole dell'Associazione, La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione;
- c) per morosità nel versamento delle quote;
- d) per morte del socio.

ART. 6 – Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 7 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- Revisore legale, nei casi previsti dalla legge

Gli organi sociali hanno la durata di 5 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

ART. 8 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto via posta elettronica da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori e la sede dell'incontro.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione, nonché nei casi disciplinati dall'art. 42-bis del codice civile, riguardanti operazioni di trasformazione, fusione, e scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

È espressamente prevista la possibilità di convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, con modalità elettroniche.

ART. 9 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- elegge e revoca il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio o rendiconto secondo l'articolo 13 del D.Lgs. 117/17;
- determina l'importo della quota sociale annuale;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva gli eventuali regolamenti interni, nonché l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, in seduta straordinaria;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, in seduta straordinaria;
- delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 10 - Validità Assemblee

Tutti i soci hanno diritto ad esprimere un voto e non sono ammessi voti plurimi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale o a un dipendente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

L'assemblea straordinaria, inoltre, delibera in merito alle operazioni straordinarie previste dall'art. 42-bis del codice civile, riguardanti operazioni di trasformazione, fusione, scissione, con la presenza di metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

ART. 11 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 - Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre membri.

Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, qualora non sia già stato nominato dall'Assemblea dei Soci, il Presidente.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso mediante avviso trasmesso al consiglio almeno tre giorni prima della riunione.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio Direttivo compete:

- compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redigere e presentare all'Assemblea il bilancio;
- ammettere o respingere, a suo insindacabile giudizio, le domande degli aspiranti associati;
- escludere i soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art.7 del presente Statuto;
- assumere il personale;
- conferire incarichi di lavoro autonomo;
- determinare il programma delle attività in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendone e coordinandone gli interventi ed autorizzandone la spesa;
- ratificare, nella prima riunione utile, gli eventuali provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

In caso venisse a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, i rimanenti hanno l'obbligo di attingere alla graduatoria dei non eletti. Se non disponibile, verranno indette nuove elezioni.

Qualora venisse a mancare o fosse dimissionaria la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso si intende decaduto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi





componenti.

ART. 13 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali.

Solo in caso di necessità e di urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dell'organo competente.

ART. 14 – Organo di controllo e revisione legale

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- c. contributi di privati;
- d. eredità, donazioni e legati;
- e. contributi da enti pubblici;
- f. altre entrate compatibili con la normativa in materia.

ART. 16 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari, contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno.

ART. 17 – Contabilità, Bilancio o Rendiconto economico-finanziario

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto



Provinciale II di Milano

dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio o rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio deve essere redatto in conformità all'articolo 13 D.Lgs. 117/2017.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 18 – Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui al presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 20 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dal D.Lgs. 117/2017 e dalle leggi vigenti in materia.

